

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022**

**382/2022/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI CONTROLLI TELEFONICI E DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI  
DI IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1215<sup>a</sup> riunione del 2 agosto 2022

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g), comma 20, lettera c) e comma 22;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas per il periodo di regolazione 2014-2019 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 593/2021/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- il servizio di pronto intervento gas costituisce un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas in quanto è il canale tramite cui pervengono all'impresa distributrice le segnalazioni riguardanti le dispersioni di gas e attraverso il quale l'impresa distributrice fornisce le prime indicazioni essenziali sui comportamenti da tenere in situazioni critiche o di emergenza;
- solo attraverso tale servizio, se svolto tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con la RQDG e delle Linee Guida predisposte dal Comitato Italiano Gas e pubblicate dall'Uni, si possono evitare incidenti da gas che potrebbero avere conseguenze molto gravi;
- è stata predisposta una procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- dal 2009 al 2021 sono stati effettuati 650 controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas;
- nel corso di tali controlli telefonici si sono riscontrate mancate risposte del centralino di pronto intervento e disfunzioni nel funzionamento del medesimo centralino;
- sono state quindi effettuate 122 verifiche ispettive nei confronti di imprese in materia di pronto intervento, in esito alle quali l'Autorità ha attualmente avviato 88 istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese per violazioni degli obblighi in materia di pronto intervento;
- la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità l'elenco di 50 (cinquanta) impianti di imprese distributrici da sottoporre ai controlli telefonici al servizio di pronto intervento, individuate sulla base dei dati comunicati dalle medesime imprese all'Autorità e tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale. Le imprese distributrici da sottoporre alle successive verifiche ispettive in materia di pronto intervento saranno individuate anche in base agli esiti dei predetti controlli.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- i controlli telefonici e le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare, tra l'altro, la corretta applicazione da parte delle imprese distributrici di gas delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario continuare la vigilanza affinché le imprese distributrici di gas si dotino di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità con le disposizioni dell'Autorità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali del gas;
- sia opportuno, al fine di massimizzare l'efficacia della vigilanza sul servizio di pronto intervento, che gli accertamenti siano articolati in due fasi sequenziali:

- a) controlli mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento;
- b) verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti della fase a);
- sia opportuno effettuare controlli nei confronti di impianti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- sia opportuno confermare la procedura già utilizzata per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive svolti negli anni 2009-2021;
- sia opportuno pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l’ordinato svolgimento

### **DELIBERA**

1. di approvare 50 (cinquanta) controlli nei confronti di impianti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e delle successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici, da attuare nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2023;
2. di disporre che i controlli mediante chiamate telefoniche e le singole verifiche ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuati congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, nel caso di verifiche ispettive, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo operatore interessato, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici interessate dalle verifiche ispettive mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza e l’ordinato svolgimento;

6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*